



## FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- Norma antincendio       Direttiva antincendio       Indice  
 Nota esplicativa antin.       Supporti antincendio       Stato della tecnica

Titolo / articolo / cifra / punto: 1-03 / art. 14

Tema: Carattere vincolante e gerarchia delle norme europee in Svizzera

Data: 16.11.2010

No. 1-015it

### Pubblicazione per:

- Commissioni AICAA       Autorità cantonali antincendio       Pubblico

### Domanda:

In che misura devono essere tenute in considerazione le norme europee in relazione alla messa in circolazione e all'uso di prodotti con requisiti antincendio.

### Soluzione proposta:

#### Carattere vincolante e gerarchia delle norme europee in Svizzera

Lo scopo delle norme europee è di rendere commerciabili in tutto lo spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera i prodotti realizzati a norma. Vengono quindi emanate delle norme di prodotto armonizzate che prescrivono le caratteristiche dei prodotti nonché le procedure di collaudo e le procedure di valutazione della conformità, affinché i prodotti realizzati secondo questi criteri possano essere messi in circolazione in tutto l'SEE e in Svizzera senza ulteriori ostacoli tecnico-commerciali, quali per esempio la necessità di svolgere dei test supplementari.

Le norme armonizzate sono sempre delle norme di prodotto. Queste norme vengono elaborate su mandato dagli istituti di normazione europei (CEN/CENELEC) e la rispettiva sede di reperibilità viene comunicata nel Bollettino ufficiale dell'UE. Le norme di verifica non sono armonizzate. Possono costituire la base per l'adempimento dei requisiti di una norma di prodotto armonizzata ed essere citate esplicitamente nell'ambito della stessa.

Qualora in una norma di prodotto e nella norma di verifica di riferimento vi sia una divergenza di dati riguardo a un determinato criterio, dal profilo gerarchico prevalgono le disposizioni contenute nella norma di prodotto.

Se è lecito supporre che siano stati commessi degli errori in proposito oppure se esistono varie interpretazioni possibili, è opportuno rivolgersi al comitato tecnico competente per chiedere una rettifica.

Per quanto concerne la Svizzera, il carattere vincolante delle norme europee riguarda quindi la messa in circolazione dei prodotti. I prodotti realizzati secondo una norma europea devono poter essere messi in circolazione anche in Svizzera. Eventuali normative sull'uso non devono interferire nelle norme di prodotto e possono disciplinare solamente l'uso dei prodotti realizzati secondo norme armonizzate.

#### Ripresa dei requisiti nelle legislazioni nazionali o cantonali

Spetta alle autorità giuridicamente competenti di stabilire il livello di sicurezza per quanto riguarda i luoghi e i modi in cui possono essere utilizzati i prodotti realizzati secondo una norma europea. In merito al criterio di sicurezza protezione antincendio la decisione rientra nelle competenze delle autorità cantonali responsabili della protezione antincendio oppure, in un'ottica di coordinamento

tramite l'Autorità intercantonale per gli ostacoli tecnici al commercio AIOT (Accordo intercantonale sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio), sono applicabili le prescrizioni svizzere di protezione antincendio dell'AICAA giuridicamente vincolanti.

Nell'ambito della revisione delle prescrizioni antincendio si dovrà dunque verificare e stabilire in quali casi è necessario limitare o escludere l'utilizzo di tali prodotti. A titolo di esempio citiamo la problematica dell'EN 179 "Serrature per uscite d'emergenza" e l'EN 1125 "Chiusure antipanico":

- Le prescrizioni antincendio possono definire in quali casi (per es. in base alla capienza) le porte delle vie di fuga devono essere munite di una chiusura secondo la norma EN 179 oppure EN 1125 o con un'altra soluzione (per es. pomelli girevoli).

Tenuto conto che le norme europee acquisiscono validità anche al di fuori della revisione delle prescrizioni antincendio, sono ipotizzabili le seguenti procedure:

- Prefazione nazionale nella norma EN relativa all'uso dal punto di vista della tecnica antincendio (trasmissione all'Associazione svizzera di normazione SNV, SIA da parte dell'AICAA)
- Avvertenza riguardo all'uso nelle FAQ dell'AICAA; – Regolamentazione dei singoli casi da parte dell'autorità antincendio competente.

Procedura di riconoscimento AICAA riguardo all'utilizzazione di prodotti secondo le prescrizioni svizzere di protezione antincendio

In virtù dell'art. 14 della norma antincendio e su incarico delle autorità responsabili della protezione antincendio, l'AICAA rilascia omologazioni per prodotti in relazione all'utilizzazione secondo le prescrizioni svizzere di protezione antincendio.

Durante la procedura di riconoscimento, l'AICAA si basa sugli attestati e sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati nonché sui rapporti di collaudo e d'ispezione stilati dai servizi di collaudo e di valutazione della conformità accreditati e notificati.

- In linea di massima i risultati determinanti ai fini della protezione antincendio riportati nel rapporto di collaudo costituiscono la base di valutazione per stabilire la possibilità d'uso secondo le "prescrizioni antincendio".
- Nel caso dei prodotti realizzati conformemente a una norma europea armonizzata, la constatazione della possibilità d'uso può essere effettuata da parte dell'organo aziendale di controllo della produzione sulla base dell'attestato risp. della dichiarazione di conformità e del certificato. Ciò presuppone tuttavia che nell'attestato risp. nella dichiarazione di conformità siano indicati i criteri determinanti per la protezione antincendio (per es. EN 1856-1). Se non è il caso, è comunque necessario un rapporto di collaudo.
- Ai sensi dell'art. 3, cpv. 5, della Legge sui prodotti da costruzione LProdC, per il riconoscimento da parte dell'AICAA di prodotti che sono stati realizzati secondo una norma europea armonizzata è sufficiente un rapporto di collaudo. Non vengono richiesti attestati risp. dichiarazioni di conformità e certificati sul controllo aziendale della produzione né ai produttori svizzeri né a quelli esteri.

Su incarico di terzi, nell'ambito delle sue procedure di riconoscimento, l'AICAA può verificare anche altri requisiti che non sono determinanti ai fini della protezione antincendio (per es. emissioni di CO e di polveri fini per i prodotti conformi alla norma EN 13240). L'AICAA ha la facoltà di notificare al committente (per es. all'UFAM) l'esito riscontrato, ma non può impedire il rilascio del riconoscimento per mancato adempimento dei requisiti supplementari verificati. In questi casi spetta chiaramente al committente (per es. l'UFAM) intraprendere i passi necessari. Nella misura in cui spetta alla Confederazione - per esempio all'UFAM secondo le normative dell'OIA - provvedere affinché un determinato prodotto da costruzione non venga messo in circolazione sul mercato svizzero in quanto non è conforme alle disposizioni legali della Confederazione, spetta all'organo federale competente di fare il necessario per escludere la messa in circolazione del prodotto (per esempio prendendo delle decisioni nei confronti dell'organo che si occupa della messa in circolazione)

Per i prodotti con riconoscimento AICAA vale l'ipotesi secondo cui in caso di applicazione corretta siano rispettate le norme riconosciute dell'arte edilizia (normative per il caso normale).

Nel caso dei prodotti senza riconoscimento AICAA devono essere prodotte le prove riguardo al rispetto delle norme dell'arte edilizia riconosciute (regolamentazione dei singoli casi vedi art. 14 della norma antincendio).

Link: - Legge federale concernente i prodotti da costruzione:  
<http://www.admin.ch/ch/d/sr/9/933.0.de.pdf>

- Norme EN armonizzate per prodotti da costruzione:  
<http://www.admin.ch/ch/d/ff/2010/5718.pdf>

# Zusammenspiel ...

